

	Allegato "A" all'atto N. 8055 del Repertorio - N. 6345 della Raccolta in	
	data primo aprile 2022	
	STATUTO	
	della Associazione "ARTES LAB APS"	
	Articolo 1 - Denominazione, sede e durata	
	E' costituita ai sensi degli articoli 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio	
	2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive	
	modifiche, una associazione di promozione sociale avente la seguente	
	denominazione: "ARTES LAB APS", da ora in avanti denominata	
	"Associazione".	
	L'Associazione ha sede legale nel Comune di Firenze, Via Trieste n.25.	
	L'Associazione ha durata illimitata.	
	Articolo 2 - Scopo, finalità e attività	
	L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro	
	familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui	
	all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi in modo	
	prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti	
	agli enti associati:	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo	
	2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa (articolo 5 lettera d);	
	- formazione universitaria e post-universitaria (articolo 5 lettera g);	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (articolo 5 lettera h);	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	1	

	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura	
	e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5	
	del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (articolo 5 lettera i);	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione	
	scolastica, al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al	
	contrasto della povertà educativa (articolo 5 lettera l).	
	Nell'ambito delle attività di interesse generale sopra indicate, l'Associazione	
	promuove in particolare:	
	- i servizi formativi, di educazione, di istruzione e di ricerca scientifica,	
	anche mediante convenzione con enti pubblici e privati e partecipazione a bandi	
	regionali, nazionali e comunitari;	
	- la formazione scolastica, extra-scolastica, universitaria e	
	post-universitaria finalizzata all'orientamento ed allo sviluppo di competenze	
	trasversali, al passaggio scuola-lavoro, alla cittadinanza attiva, all'inclusione	
	sociale, alle responsabilità sociali ed ambientali ed all'etica del lavoro.	
	- l'attività di tutoring e coaching, le attività formative all'imprenditorialità	
	e all'avviamento dell'attività professionale, l'organizzazione di corsi	
	specializzanti, corsi post laurea di alta formazione e Master;	
	- la ricerca sia teorica che applicata relativa alle scienze dell'educazione	
	mediante la creazione e l'organizzazione di appositi centri di studi, progetti,	
	convegni ed incontri in ambito locale, nazionale ed internazionale;	
	- la formazione della gioventù studiosa sostenendo l'istituzione ed il	
	funzionamento di centri culturali, accademie e collegi universitari presso i quali	
	siano impartiti insegnamenti interni a sussidio e completamento di quelli	
	accademici;	
	2	

	- l'educazione lungo tutto l'arco della vita, l'apprendimento permanente e	
	l'aggiornamento delle competenze culturali, professionali e sociali degli adulti	
	lavoratori;	
	- la consapevolezza e la remunerazione dello studio come lavoro,	
	conferendo borse di studio e di perfezionamento tecnico;	
	- attività ricreative dirette all'animazione del tempo libero dei bambini e	
	degli adolescenti a sostegno dell'azione educativa delle famiglie.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore,	
	anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che	
	queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale,	
	comunque entro i limiti di cui al citato articolo 6 del Codice del Terzo settore,	
	secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.	
	L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7	
	del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e	
	contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di	
	interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza	
	nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	Tutte le attività sopra indicate dovranno essere svolte secondo le modalità	
	previste dalla legge ed in presenza dei requisiti previsti dalle vigenti norme di	
	legge. Resta in particolare precluso all'Associazione lo svolgimento delle attività	
	comunque non consentite alle Associazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del	
	Codice Civile.	
	L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni	
	economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione	
	degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della	
	3	

		quota associativa.	
		Articolo 3 - Ammissione e numero degli associati	
		Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al	
		minimo stabilito dalla Legge.	
		Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o	
		senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano	
		alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e	
		conoscenze, nel rispetto dell'articolo 35 comma terzo del Codice del Terzo	
		settore.	
		Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio	
		Direttivo una domanda che dovrà contenere:	
		l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice	
		fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;	
		la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli	
		eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
		organi associativi.	
		L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non	
		discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale	
		svolte.	
		La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
		annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.	
		Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione	
		di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
		Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi	
		l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della	
		4	

	deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della sua successiva convocazione.	
	Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi	
	previsti dall'articolo 5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni	
	che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente	
	limitativi di diritti o a termine.	
	Articolo 4 - Diritti e obblighi degli associati	
	Gli associati hanno il diritto di:	
	eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;	
	esaminare i libri sociali;	
	essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;	
	frequentare i locali dell'associazione;	
	partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;	
	concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;	
	essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;	
	prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci	
	e consultare i libri associativi.	
	Gli associati hanno l'obbligo di:	
	rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;	
	svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito,	
	senza fini di lucro, anche indiretto;	
	versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i	
	termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo dall'Assemblea;	
	Articolo 5 - Perdita della qualifica di associato	
	5	

	La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.	
	L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di particolare gravità all'associazione e trascorsi 2 (due) anni senza il pagamento della relativa quota sociale, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.	
	L'associato può sempre recedere dall'associazione.	
	Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.	
	La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.	
	I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.	
	Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.	
	Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.	
	Articolo 6 - Organi	
	Sono organi dell'associazione:	
	- l'Assemblea;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- Il Presidente;	
	6	

- l'Organo di controllo;

Articolo 7 - Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche mediante posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Se previsto nella comunicazione di convocazione, è permesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approva il bilancio di esercizio;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi

	dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei	
	loro confronti;	
	delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;	
	approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio	
	residuo;	
	delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;	
	delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo	
	Statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di	
	almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda	
	convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per	
	delega.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione	
	del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori	
	non hanno voto.	
	Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3	
	(due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio	
	occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	Articolo 8 - Consiglio Direttivo	
	L'Organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo, che opera in attuazione	
	delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde	
	direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con	
	motivazione.	
	8	

	Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per	
	Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi	
	associativi.	
	In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:	
	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate	
	dall'Assemblea;	
	- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con	
	le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la	
	programmazione economica dell'esercizio;	
	- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione	
	o ad essa affidati;	
	Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3	
	(tre) e 7 (sette), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono	
	rieleggibili.	
	La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate	
	ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'articolo 2382 del Codice Civile	
	riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza	
	dei componenti.	
	Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.	
	9	

	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le	
	limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel	
	Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a	
	conoscenza.	
	L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare un Comitato	
	Scientifico quale organo consultivo per ispirare progetti, corsi, studi, ricerche,	
	iniziative e interventi che, sulla base delle specifiche competenze dei suoi	
	componenti, riterrà opportuno proporre al Consiglio Direttivo.	
	Il Comitato Scientifico è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, nominati dal	
	Consiglio Direttivo ed è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza dai	
	membri del Comitato Scientifico.	
	Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare a	
	maggioranza semplice su istanza del suo Presidente sulle indicazioni da proporre	
	al Consiglio. Le convocazioni sono effettuate via mail.	
	Articolo 9 - Presidente	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in	
	quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la	
	impegnano verso l'esterno.	
	Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei	
	presenti.	
	Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del	
	mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi,	
	decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.	
	Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge	
	l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a	
	10	

	quest'ultimo in merito all'attività compiuta.	
	Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta	
	questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.	
	Articolo 10 - Organo di controllo	
	L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti	
	previsti dalla Legge e comunque quando deliberato dall'Assemblea.	
	L'Organo di controllo, se collegiale, è composto da tre componenti.	
	I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del	
	Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2	
	dell'articolo 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti	
	requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle	
	disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla	
	adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo	
	concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di	
	cui al comma 1 dell'articolo 31 del Decreto Legislativo n.117 del 2017, la	
	revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori	
	legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti	
	di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità	
	alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio	
	svolto dall'Organo di controllo.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono	
	11	

	chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Articolo 11 - Revisione legale dei conti	
	Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	Articolo 12 - Patrimonio	
	Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Articolo 13 - Divieto di distribuzione degli utili	
	Ai fini di cui al precedente articolo 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	Articolo 14 - Risorse economiche	
	L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonchè dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’articolo 6 del Codice del Terzo settore.	
	Articolo 15 - Bilancio di esercizio	
	L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal	
	12	

	primo gennaio di ogni anno.	
	Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea	
	entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e	
	depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.	
	Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle	
	attività diverse di cui all'articolo 2 del presente Statuto, a seconda dei casi, nella	
	relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	Articolo 16 - Bilancio sociale e informativa sociale	
	L'Associazione, qualora ricorrano i presupposti di legge, deve pubblicare	
	annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della	
	rete associativa cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi	
	o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di	
	amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonchè agli associati, ai sensi di quanto	
	è previsto al secondo comma dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.	
	L'Associazione, qualora ricorrano i presupposti di legge, deve redigere,	
	depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel	
	proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali,	
	ai sensi di quanto è previsto al comma primo dell'articolo 14 del Codice del	
	Terzo settore.	
	Articolo 17 - Libri	
	L'associazione deve tenere i seguenti libri:	
	libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.	
	registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere	
	13	

	trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio	
	Direttivo;	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura	
	dello stesso organo;	
	il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura	
	dello stesso organo;	
	il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi,	
	tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi entro 15	
	(quindici) giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.	
	Articolo 18 - Volontari	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite	
	dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a	
	disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza	
	fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai	
	beneficiari.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi	
	e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono	
	in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto	
	previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro	
	14	

	subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con	
	l'associazione.	
	Articolo 19 - Lavoratori	
	L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di	
	lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia	
	necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al	
	perseguimento delle finalità statutarie.	
	In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere	
	superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque	
	per cento) del numero degli associati.	
	Articolo 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo	
	In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo	
	parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo	
	settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo	
	settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto	
	Ufficio.	
	L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti	
	tra i propri associati.	
	Articolo 21 - Rinvio	
	Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali	
	Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica	
	quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo	
	settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.	
	FIRMATO PANERAI RICCARDO	
	FIRMATO BINI NICOLA	
	15	

[illegible]